

CLXX SEDUTA

(Pomeridiana)

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1957

Presidenza del Presidente ALESSI

INDICE

Pag.

Disegno di legge: « Agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina » (60) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568
MAJORANA DELLA NICCHIARA	558, 559, 563, 566
OVAZZA * relatore di minoranza	560, 561, 563, 567
CIPOLLA *	560, 561, 562, 564, 566, 567
STAGNO D'ALCONTRES Assessore all'agricoltura	561, 563, 564, 566
CUZARI Presidente della Commissione e relatore di maggioranza	561, 565, 566
LA LOGGIA * Presidente della Regione	562, 563, 566, 567
CORTESE	563
FRANCHINA *	567
 Interrogazioni:	
(Annunzio di risposta scritta)	549
(Annunzio di presentazione)	
PRESIDENTE	549, 550, 551
STAGNO D'ALCONTRES Assessore all'agricoltura	550, 551
MACALUSO	550
(Svolgimento):	
PRESIDENTE	551, 553, 555
LO GIUDICE Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al drenaggio	551
LA LOGGIA * Presidente della Regione	552, 553
MARRARO	552
TUCCARI	554
MARULLO	555
(Sulla richiesta di svolgimento urgente):	
CIPOLLA	558
PRESIDENTE	558
 Mozione (Discussione):	
PRESIDENTE	555, 556, 557
LO MAGRO *	556, 557, 558
IMPALA MINERVA	556, 557, 558
CANNIZZO Assessore alla pubblica istruzione	556, 558
MARRARO	557, 558
CIPOLLA	557, 558
ADAMO	557
OVAZZA	557
MAJORANA DELLA NICCHIARA	557
CORRAO	558

ALLEGATO

Risposta scritta ad interrogazione:

Risposta dell'Assessore all'agricoltura alla interrogazione n. 708 degli onorevoli Colosi, Ovaizza e Marraro

569

La seduta è aperta alle ore 16,50.

GIUMMARRA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Annunzio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. E' pervenuta alla Presidenza da parte del Governo la risposta scritta alla interrogazione numero 708 degli onorevoli Colosi ed altri all'Assessore all'agricoltura: essa sarà pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GIUMMARRA, segretario:

« Al Presidente della Regione, per conoscere:

1) i motivi per cui, malgrado siano decaduti i termini di legge, non sono state anco-

III LEGISLATURA

CLXX SEDUTA

30 GENNAIO 1957

ra indette le elezioni amministrative nei comuni di Petralia Sottana, Gangi e Castellana;

2) se intende provvedere perchè siano emanati rapidamente i decreti di convocazione dei comizi elettorali, in considerazione del fatto che le attuali maggioranze, specie a Petralia Sottana, non riescono neanche ad assicurare il numero legale alle sedute consiliari.

In particolare si chiede che sia autorevolmente smentita la notizia messa in giro nei comuni interessati, secondo la quale sarebbero per essere nominati i commissari prefettizi incaricati di « preparare » le elezioni amministrative.» (732) (*L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza*)

CIPOLLA.

« Al Presidente della Regione, per conoscere:

1) se ritenga compatibile con la libertà garantita dalla Costituzione il comportamento della polizia, che, superando ogni precedente, durante un pacifico sciopero di braccianti, ha invaso i locali della Camera del lavoro di Vittoria, procedendo al fermo e colpendo diversi disoccupati e dirigenti, fra cui un deputato dell'Assemblea regionale;

2) se non ritenga di intervenire perchè le autorità interessate, anzichè abbandonarsi a misure di repressione, svolgano opera di mediazione per la soluzione delle controversie del lavoro e per il rispetto della legge sullo imponibile di mano d'opera e la iscrizione dei lavoratori agricoli negli elenchi anagrafici.» (733) (*Gli interrogaanti chiedono lo svolgimento con urgenza*)

NICASTRO - RENDA - MACALUSO.

PRESIDENTE. Dato che è presente in Aula l'onorevole Macaluso, presentatore con altri deputati, della interrogazione numero 733, testé letta, interello il Governo sulla richiesta di svolgimento urgente, contenuta nella interrogazione stessa. Ricordo al Governo le norme che regolano la materia. L'articolo 133 del nostro regolamento dispone che « sulla richiesta del deputato di riconoscere carattere di urgenza ad una interrogazione giudica il Presidente dell'Assemblea, sentito il Governo... »,

Sulla richiesta dell'onorevole Macaluso ha facoltà di parlare, per il Governo, l'Assessore all'agricoltura, onorevole Stagno D'Alcontres.

STAGNO D'ALCONTRES. Assessore alla agricoltura. Onorevole Macaluso, oggi ed ne può essere, secondo me, iscritta all'ordine del giorno per essere svolta a turno ordinario.

MACALUSO. Quando, se si chiude la sessione?

STAGNO D'ALCONTRES. Assessore alla agricoltura. Onorevole Macaluso oggi, ed eventualmente anche domani, dovremo discutere il disegno di legge relativo alla piccola proprietà contadina. Poi, la sessione avrà termine per gli impegni dei colleghi socialisti.

MACALUSO. L'interrogazione può essere discussa all'inizio della seduta antimeridiana di domani.

STAGNO D'ALCONTRES. Assessore alla agricoltura. All'interrogazione dovrà rispondere il Presidente della Regione, che deve avere il tempo materiale per attingere tutte le notizie necessarie. Comunque, chiedo che venga trattata a turno ordinario.

MACALUSO. Onorevole Presidente, io insisto perchè venga trattata domani all'inizio di seduta.

PRESIDENTE. Il Presidente dell'Assemblea, secondo l'articolo 133, ha il potere di giudicare il carattere d'urgenza dell'interrogazione. Però il Governo ha il diritto, trattandosi di interrogazione e non di interpellanza, di fissare la data perchè dovrà richiedere documenti e precisare circostanze. Quindi il Governo, con la moderazione propria ad ogni esercizio di potere discrezionale, è arbitro di fissare la data per lo svolgimento di una interrogazione urgente. Nel caso di interpellanza, decide la Assemblea, in quanto l'interpellanza apre un dibattito politico. Ora non ritengo — per l'interrogazione in questione — che sia il caso di costituire antipatici precedenti, dato il carattere politico della materia. Infatti, essendo alla fine della sessione dovrei pronunziare un giudizio circa l'urgenza, in riferimento ai nostri lavori, che sono al loro epilogo. Quindi, potrei essere indotto ad esprimere un giudizio.

dizio che potrebbe inficiare l'argomento principale politico. La materia in sè e per sè ha carattere di urgenza perchè riguarda l'esercizio di diritti garantiti dalla Costituzione. Però, siccome la sessione volge al suo termine, non potrebbe il Governo assicurare una risposta nei limiti di due o tre giorni. Pertanto, non esito a dichiarare che una interrogazione di questo genere in sè riveste carattere d'urgenza. Dopo di che, il Governo resta sempre libero non di proporre che l'interrogazione venga iscritta all'ordine del giorno per essere svolta a turno ordinario, ma di fissare una determinata seduta; ad esempio, la prima utile della prossima sessione.

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Il Governo chiede che l'interrogazione sia posta all'ordine del giorno della prima seduta utile.

PRESIDENTE. Così rimane stabilito.

Circa la richiesta di svolgimento urgente della interrogazione numero 732, non essendo presente in Aula l'interrogante, onorevole Cipolla, e non essendovi alcun altro deputato che raccoglie l'istanza, dichiaro decaduta la richiesta stessa.

L'interrogazione sarà posta all'ordine del giorno, per essere svolta al suo turno.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Svolgimento di interrogazioni».

Per assenza dell'interrogante s'intende ritirata l'interrogazione numero 668 dell'onorevole Franchina al Presidente della Regione ed all'Assessore all'igiene ed alla sanità.

LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio. Signor Presidente, l'ordine del giorno reca ora lo svolgimento di alcune interrogazioni rivolte all'Assessore al lavoro, alla cooperazione ed alla previdenza sociale. Il collega Napoli non è ancora arrivato e pre-

sumo che qualche serio impedimento lo abbia trattenuto. Infatti, sapendo che si sarebbero svolte interrogazioni a lui dirette, sarebbe venuto in orario.

Vorrei, pertanto, pregare il Presidente di rinviare lo svolgimento delle interrogazioni dirette all'Assessore al lavoro, alla cooperazione ed alla previdenza sociale.

PRESIDENTE. Allora per assenza dell'Assessore al lavoro, alla cooperazione ed alla previdenza sociale è rinviato lo svolgimento delle seguenti interrogazioni:

- numero 540 dell'onorevole Grammatico;
- numero 568 degli onorevoli Marraro ed Ovazza;
- numero 579 dell'onorevole Recupero;
- numero 628 degli onorevoli Macaluso e Vittone Li Causi Giuseppina;
- numero 636 degli onorevoli Buccellato e Taormina;
- numero 649 dell'onorevole Seminara;
- numero 656 degli onorevoli Renda e Palumbo;
- numero 679 dell'onorevole Saccà;
- numero 682 dell'onorevole Marraro;
- numero 693 degli onorevoli Renda e Palumbo.

Si passa alla interrogazione numero 722 degli onorevoli Marraro, Colosi, Ovazza e Renda al Presidente della Regione «per sapere:

« 1) se sia a conoscenza che la Questura di Catania, persistendo nella sua determinazione anticostituzionale, ha vietato il comizio indetto dalla Camera del lavoro nel capoluogo per domenica 27;

« 2) se non ritenga di intervenire immediatamente per il ripristino del rispetto della norma costituzionale che garantisce a tutti la libertà di parola ed, in particolare se non ritenga di impartire tempestivamente, perentoria disposizione al Questore della provincia di Catania perché, essendo assolutamente infondati i motivi di timore di turbamento dell'ordine pubblico addotti nel divieto, il comizio indetto dalla locale Camera del lavoro, per domenica ventura, possa avere regolarmente luogo ».

Ha facoltà di parlare il Presidente della Regione, onorevole La Loggia, per rispondere a questa interrogazione.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Come ebbi già a comunicare allo stesso onorevole Marraro, e successivamente, all'onorevole Renda, dalle informazioni assunte presso il Prefetto di Catania risulta che il comizio indetto della Camera del lavoro di quel capoluogo per il 27 gennaio fu vietato dalla Questura, in quanto il tema da trattare — «Catania riserva di sfruttamento e di arbitrio» — è stato considerato, nella particolare situazione del momento (tra l'altro era in corso uno sciopero nella città), atto a suscitare turbamenti dell'ordine pubblico. E' da sottolineare, peraltro, che le richieste avanzate dalla Camera del lavoro di Catania per pubblici comizi sono state nei giorni scorsi regolarmente accolte. Comizi pubblici, infatti, sono stati effettuati nei comuni di Bronte, Biancavilla, Adrano, Caltagirone, Misterbianco, Palagonia e Ramacca. Anche nella stessa città di Catania era stato autorizzato, per il 13 gennaio scorso, in Piazza Manganelli, un pubblico comizio (che, peraltro, non venne effettuato per il mancato intervento dell'oratore) sul tema «L'unificazione sindacale e lotta dei lavoratori». Comunicai subito queste notizie all'onorevole Marraro; e mi risulta che si pensò anche di cambiare il tema del comizio ma nel frattempo intervennero altre circostanze che non consentirono tale soluzione.

Credo — come ho già detto all'onorevole Marraro — che l'episodio, per la sua limitatezza e per le particolari ragioni che lo hanno determinato, non possa suscitare le manifestate preoccupazioni. Ritengo, anzi, che i comizi per i quali la Camera del lavoro di Catania ha chiesto l'autorizzazione potranno, come è avvenuto per tutti gli altri comuni ora detti, essere regolarmente concesse ove non si determinassero — il che non credo — altri particolari motivi.

MARRARO. Ringrazio, a titolo personale, il Presidente della Regione per la cortesia con la quale, al di fuori dei rapporti in Aula, ha voluto informarmi dell'interessamento espletato. Ciò detto, però, devo dichiararmi insoddisfatto delle informazioni che il Presidente della Regione ha dato all'Assemblea, appunto perché esse non sono state né spiegazioni né tanto meno giustificazione dell'operato della Questura di Catania. Non mi dichiedo soddisfatto perché la proibizione del

comizio della Camera del lavoro di Catania rientra, a nostro avviso, in questo quadro ormai tipico di violazione delle libertà costituzionali, cui sovente il Questore ed il Prefetto di Catania — come del resto i questori e i prefetti di altre province — regolarmente indulgono. Nè mi pare che basti a rendere soddisfatto l'interrogante la considerazione che il Presidente della Regione ha fatto circa l'autorizzazione concessa per altri comizi nella stessa provincia di Catania o nella città di Catania, in altre occasioni; perchè si verrebbe quasi ad accettare il criterio che è nella facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza di accedere a questo tipo di concessioni, vorrei dire, manovrato ed articolato, al riguardo dell'esercizio delle libertà democratiche, altrettanto non ci sono quei famosi «fondati» motivi di turbamento o di preoccupazioni di turbamento dell'ordine pubblico. E in verità — e queste sono le ragioni della mia insoddisfazione — non ci sono stati, nell'occasione che forma oggetto della interrogazione, motivi di ordine pubblico validi a legittimare la posizione dell'autorità di pubblica sicurezza di Catania. Cioè, mi sembra che il fatto che la Camera del lavoro abbia richiesto un comizio nel corso del quale doveva essere svolto il tema «Catania riserva di sfruttamento e di arbitrio» non possa e non debba costituire assolutamente un motivo capace di suscitare turbamento dell'ordine pubblico e di coonestare una posizione, quale quella assunta dall'Autorità di pubblica sicurezza, poiché in fondo questo tema coincide con la sostanza delle lotte politiche e delle posizioni ideologiche dei partiti popolari, delle forze più avanzate, che, proprio, in nome della lotta contro lo sfruttamento e contro l'arbitrio, da anni hanno sviluppato e sviluppano molte volte vittoriosamente, le loro azioni. Non mi sembra, quindi, che possa essere accettato il motivo di proibizione indicato dal Questore e ora avvalorato dal Presidente della Regione. D'altra parte, il Presidente della Regione mi consente di dire che il Prefetto e il Questore di Catania si sono posti, da parecchio tempo, su una strada che non è quella giusta.

E desidero riferirmi, tra l'altro, proprio ad un episodio che non è pertinente con la interrogazione, ma con lo spirito della proibizione che nella interrogazione si denuncia; e cioè all'episodio dell'arresto, (avvenuto proprio per questo tipo particolare di valutazio-

ne che il Questore e il Prefetto fanno a riguardo delle libertà democratiche, di 13 lavoratori dell'edilizia, due mesi addietro denunciati dall'Autorità di pubblica sicurezza, in seguito ad una manifestazione svoltasi sotto la Prefettura; arrestati e poi rilasciati dalla magistratura in sede istruttoria con una chiara condanna morale del Prefetto e del Questore. Questo episodio, che mi sono permesso di richiamare alla sua attenzione, può valere a testimoniare la posizione particolarmente angariaosa che, nei confronti dei lavoratori catanesi, hanno assunto il Prefetto e il Questore di quella città: la posizione tipica, inaccettabile da parte nostra, di violazione delle libertà costituzionali e di ostilità all'indiscutibile diritto ad esercitarle in pieno senza limitazione e senza deformazione.

Io mi dichiaro, quindi, insoddisfatto della risposta datami, onorevole Presidente della Regione. Ritengo, per concludere, che tutti dovremmo augurarci, soprattutto all'indomani del dibattito svoltosi sulla mozione da noi presentata sull'articolo 31 dello Statuto, che tutto ciò abbia fine. In verità, difatti, il dibattito, in maniera sostanziale anche se non formale, ha messo in luce certe considerazioni comuni, secondo le quali non esistono più quelle condizioni, da noi mai accettate come tali, da altri riconosciute come tali, che potevano suscitare preoccupazioni nella coscienza pubblica e giustificare certi atteggiamenti delle autorità. Ora, dunque, che queste condizioni comunque, anche obiettivamente, non più esistono, ci auguriamo che i questori e i prefetti, non solo di Catania ma di tutta la Isola, si mettano sul terreno del rispetto assoluto dei diritti democratici; e cioè non facciano passare le autorizzazioni per i comizi come delle concessioni, poiché il fatto che si diano tali autorizzazioni è un modo di essere loro i tutori dell'ordine pubblico ed esecutori delle leggi. Altrimenti, essi diventano davvero i responsabili dei disordini pubblici. Chiedendo, giorni addietro, lo svolgimento urgente di questa interrogazione abbiamo detto — ed ora ripetiamo — con estrema calma e decisione nello stesso tempo, che allorchè verrà vietato un comizio o alla Camera del lavoro o al nostro Partito e, nel profondo della nostra coscienza saremo certi che non esistano motivi capaci di legittimare la proibizione, noi faremo i comizi senza la autorizzazione delle questure. E in tal modo

intenderemo, veramente, rendere responsabili gli altri della precarietà dell'ordine pubblico in Sicilia. Da parte nostra, abbiamo tutti la buona volontà di essere garanti dei nostri diritti democratici come di quelli degli altri, tutti la buona volontà di essere noi stessi tutori della legge e di difendere l'esercizio della legge; siamo per nostro conto decisi a garantire la Costituzione ed i diritti democratici. Sta agli altri decidere se debbono rendersi garanti anche loro della Costituzione e dei diritti democratici o responsabili invece dei turbamenti dell'ordine pubblico che potrebbero verificarsi. Non è minaccia la nostra, ma un richiamo al buon senso, al nostro diritto ed alla Costituzione repubblicana, quella per cui abbiamo lottato, ognuno per quello che potevamo, e che desideriamo continuare a difendere ed a garantire per ciò che ci ha dato e per ciò che ancora deve darci.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione numero 730 degli onorevoli Tuccari e Saccà al Presidente della Regione « per conoscere:

« 1) quali urgenti e adeguati provvedimenti intenda disporre per fronteggiare le conseguenze del disastro verificatosi la mattina del 27 gennaio a Scaletta Zanclea Superiore (Messina), dal crollo di una muraglia di roccia sovrastante che ha travolto cinque abitazioni, determinando la morte del piccolo Eugenio Aloisi e il ferimento di quattro persone e privando della casa 23 famiglie;

« 2) se intenda dare all'intervento del Governo regionale il significato e la portata di un gesto che testimoni la viva solidarietà dell'Isola verso una popolazione ed una amministrazione comunale tragicamente provata dal luttuoso evento. »

Ha facoltà di parlare il Presidente della Regione, onorevole La Loggia, per rispondere a questa interrogazione.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Il 27 gennaio 1957, alle ore 8,20 del mattino, nella frazione di Scaletta Superiore del Comune di Scaletta Zanclea, Messina, si verificava una frana nella roccia che sovrasta la frazione stessa e sulla quale si erge un vecchio castello dei principi Ruffo della Scaletta, oggi disabitato. La roccia franata travolgeva, con massi di grossa dimensione, le case sottostan-

ti, distruggendone completamente quattro e lesionandone gravemente altre.

A causa della frana, sciaguratamente perdeva la vita un bambino di cinque anni, mentre altre quattro persone, ferite, sono state immediatamente ricoverate all'Ospedale Piemonte di Messina. Si è reso necessario, inoltre, lo sgombero di un certo numero di case, una trentina in tutto, perchè sorgono in posizione tale da correre serio pericolo ove la frana non si fosse, come sembra, completamente fermata. Il Prefetto di Messina ha subito disposto un sopralluogo da parte del Genio civile che ha, appunto, a titolo precauzionale ordinato lo sgombero delle case. L'Assessore Cimino il 28 gennaio, si è recato a Messina, dove ha visitato i feriti portando loro la parola di solidarietà del Governo regionale. Il mattino successivo l'onorevole Cimino — accompagnato dai tecnici dell'Assessorato per i lavori pubblici e del Genio civile, che avevano già effettuato un sopralluogo, e dal consigliere Russo, della Prefettura di Messina, che aveva già iniziato l'opera di assistenza alle famiglie sgomberate dalle case — si è recato sul posto dove ha conferito con il Sindaco ed ha visitato la zona franata. L'onorevole Cimino, per incarico del Presidente della Regione, ha consegnato ai genitori del bambino un sussidio straordinario di lire 50 mila ed ha disposto l'erogazione di un sussidio straordinario di lire 25 mila a ciascuna delle quattro famiglie, che hanno avuto l'alloggio completamente distrutto. Infine, ha disposto, l'erogazione della somma di lire 250 mila in favore della Prefettura di Messina, che la utilizzerà per l'assistenza alle famiglie danneggiate dalla frana, principalmente fornendo loro coperte e indumenti. Inoltre l'Assessorato regionale per l'amministrazione civile e la solidarietà sociale ha disposto l'erogazione della somma di lire 500 mila in favore della Prefettura di Messina, sempre per l'assistenza alle famiglie sinistrate di Scaletta Superiore. L'onorevole Cimino ha, poi, dato disposizione perchè da parte del Genio civile di Messina venga subito redatta una perizia per i lavori di pronto intervento al fine di arrestare la frana. Sarà inoltre disposta la costruzione di un certo numero di alloggi popolari nel comune di Scaletta da assegnare alle famiglie che hanno avuto la casa distrutta ed a coloro che non potranno fare ritorno nelle proprie abitazioni perchè lesionate ed in pe-

ricolo. A tale scopo l'onorevole Cimino ha già disposto l'invio a Scaletta Zanclea di un funzionario dell'Assessorato per i lavori pubblici, che dovrà, d'accordo con il Sindaco, scegliere le aree su cui fare sorgere le nuove case.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tuccari, per dichiarare se è soddisfatto.

TUCCARI. Onorevole Presidente, eventi dolorosi, come quello del quale stiamo per occuparci, danno un senso profondo di tristezza, vorrei dire, anche di sgomento, sicchè assiegnano senza dubbio alle parole, che come deputati e come Governo, possiamo pronunziare un senso di particolare ed alta responsabilità. Tuttavia, memore delle nobili parole che l'altra sera sono state pronunziate dal Presidente di questa Assemblea — il quale ricordava come l'opera degli uomini sia decisiva per temperare le conseguenze della sciagura e prevenirne altre — desidero ricordare che i termini della gravità della tragedia erano contenuti eloquentemente nel messaggio che il Sindaco del Comune colpito ebbe a rivolgere direttamente al Presidente della Regione. In quel messaggio si rivolge un appello disperato: siamo senza approvvigionamenti, siamo senza medicine — diceva l'appello — corriamo il rischio di vedere la frana travolgere altre abitazioni; 25 famiglie sono senza casa, non sappiamo come potremmo porle al riparo, nell'inverno che incalza.

A questo appello vorrei riferirmi, nel dire una parola circa la misura degli interventi che sono stati disposti. Ritengo anzitutto di dovere esprimere un apprezzamento per la tempestività dell'intervento disposto dal Governo regionale accanto a quello disposto dagli organi provinciali. Però, non vi è dubbio che alcune questioni ci lasciano perplessi. Per esempio, vorremmo invitare il Governo a rivedere la misura dell'assegno corrisposto alla famiglia della vittima. Cinquantamila lire ci sembra che effettivamente non siano, anche come sussidio di lutto, adeguate, tanto più se si pensa che il resto dei sussidi sono stati disposti o posti a disposizione del Prefetto di Messina a titolo di assistenza generica per tutte le famiglie. Quindi una prima richiesta che noi avanziamo è appunto questa: che la famiglia del bambino

III LEGISLATURA

CLXX SEDUTA

30 GENNAIO 1957

vittima venga assistita attraverso un nuovo intervento più adeguato, che probabilmente la celerità dell'intervento dell'Assessore Cimino non ha reso possibile in un primo momento. In secondo luogo, desideriamo raccomandare al Governo che tutte le misure prese per fronteggiare eventuali minacciosi sviluppi della frana e per risolvere i problemi dei senzatetto di Scaletta, che si accrescono in conseguenza del disastro...

PRESIDENTE. Onorevole Tuccari, lei non ha presentato una interpellanza, ma una interrogazione; la prego, quindi, di mantenere la sua risposta nei limiti previsti dal regolamento.

TUCCARI. Illustravo la mia interrogazione per dichiararmi moderatamente soddisfatto. Quindi, dicevo che circa gli interventi di emergenza e quelli risolutivi che riguardano i senzatetto, chiedo che il Governo faccia di più di quello che non sembra abbia fatto finora. Il Comune di Scaletta è già stato ripetutamente provato dalle furie del mare prima che da quelle della montagna. Quindi è attesa certamente un'iniziativa di larga solidarietà della Regione e del Governo regionale. Certamente tutto quello che il Governo farà per rendere più adeguato l'intervento, sarà seguito dalla solidarietà e dalla simpatia di tutti i settori dell'Assemblea.

MARULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Marullo, sulla interrogazione non posso darle facoltà di parlare.

E' esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Discussione di mozione.

PRESIDENTE. Si passa alla discussione della mozione numero 42 degli onorevoli Lo Magro, Marraro, Impalà Minerva, Cipolla, Adamo, Russo Giuseppe, Calderaro, Coniglio, Ovazza, Corrao, Montalto, Majorana della Nicchiara.

Ne do lettura:

« L'Assemblea regionale siciliana,

considerata la presente richiesta dei maestri che hanno conseguito l'idoneità nell'ul-

timo concorso ordinario regionale, tendente ad ottenere la proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso magistrale per posti in soprannumerario;

considerato che la concessione di detta proroga auspicata dalla categoria interessata appare equa e doverosa anche per non creare nei confronti dei maestri siciliani ingiustificate sperequazioni rispetto ai loro colleghi della Penisola cui, nelle identiche condizioni, il Ministro della pubblica istruzione ha concesso detta proroga,

invita il Governo regionale

a disporre gli opportuni provvedimenti onde ammettere gli idonei dell'ultimo concorso regionale magistrale al concorso soprannumerario del 60 per cento. »

Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lo Magro, per illustrare la mozione, della quale è primo firmatario.

LO MAGRO. Onorevole Presidente, è noto che per potere partecipare al concorso soprannumerario tra i requisiti richiesti c'è anche quello della acquisizione della idoneità al concorso ordinario. Ora, un certo numero di maestri, che pure hanno acquisito l'idoneità nell'ultimo concorso ordinario bandito in Sicilia, non hanno potuto partecipare al concorso per il ruolo soprannumerario in quanto non hanno potuto presentare domanda di ammissione al predetto concorso, nei termini utili previsti dal bando emanato dall'Assessorato per la pubblica istruzione. Allora, uniformemente a quanto è stato disposto in sede nazionale, su analoga richiesta di deputati al Ministro della pubblica istruzione, la categoria interessata, in Sicilia, ha richiesto che l'Assessorato per la pubblica istruzione prorogasse il termine per l'ammissione al concorso in soprannumerario da parte dei maestri idonei all'ultimo concorso ordinario. Questa è, in estrema sintesi, la ragione di una mia interrogazione e poi successivamente — stringendo i tempi e ravvisando la necessità di affrettare i provvedimenti necessari da parte del Governo — la ragione di questa mozione che porta, si può dire, la firma dei deputati di tutti i settori dell'Assemblea.

Per questi motivi chiediamo — e ritengo di potere raccogliere il pensiero di tutti i settori dell'Assemblea, forse al di là dello stretto numero di coloro che hanno firmato la mozione — che i maestri idonei dell'ultimo concorso ordinario possano essere ammessi al concorso del ruolo soprannumerario, così come è avvenuto in sede nazionale.

IMPALA' MINERVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IMPALA' MINERVA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, a maggior chiarimento dell'intervento dell'onorevole Lo Magro, per illustrare la mozione anche da me sottoscritta, vorrei aggiungere che l'onorevole Assessore ci dirà che in alcune province il concorso in soprannumero del 60 per cento è stato già espletato e la graduatoria è in corso di pubblicazione. Ora l'inserimento di nuovi idonei in quella graduatoria, porterebbe inevitabilmente danno ai maestri che a quel concorso hanno partecipato. E' un dato di fatto, però, che i candidati che hanno riportato l'idoneità in data posteriore al bando di quel concorso, resteranno esclusi da qualunque partecipazione a qualsiasi concorso sino al 1960, per cui proponrei, come sanatoria, che i nuovi idonei non si inseriscano in quel concorso già bandito ed in parte espletato ma partecipino ad un altro apposito concorso con un'altra graduatoria che potrebbe aggiungersi alle graduatorie compilate.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro deputato ha chiesto di parlare ne ha facoltà per il Governo l'Assessore alla pubblica istruzione, onorevole Cannizzo.

CANNIZZO. Assessore alla pubblica istruzione. Signor Presidente il Governo non può accogliere la mozione dell'onorevole Lo Magro ed altri circa i provvedimenti per l'ammissione di maestri elementari al concorso magistrale per i posti in soprannumero.

Il concorso dei maestri in soprannumero (60 per cento dei posti disponibili in tali ruoli) bandito con Decreto assessoriale del 18 gennaio 1956, stabilisce al paragrafo 3, che le domande e i titoli che danno diritto all'ammissione al concorso stesso (idoneità in concorsi per titoli ed esami o dichiarazione di appro-

vazione) dovevano essere presentate, sotto pena di esclusione, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, e cioè non più tardi del 24 maggio 1956. Alcune province hanno già pubblicato le graduatorie dei vincitori; altre fra pochissimi giorni provvederanno a tale pubblicazione, sicchè riesce impossibile accogliere la richiesta dell'onorevole Lo Magro ed altri senza creare una vera e propria lesione di diritto per quegli insegnanti che sono compresi in graduatorie già rese efficienti dopo la pubblicazione all'albo del Provveditorato. Si aggiunga che, se si riaprissero i termini, eguale lesione di diritto verrebbe a danno dei maestri che hanno partecipato al concorso attenendosi alle norme del bando a suo tempo pubblicato. Inoltre, fra la pubblicazione del nuovo decreto, dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti, il periodo necessario alla presentazione dei documenti, i lavori delle commissioni e la pubblicazione di una graduatoria nella quale fossero compresi anche gli idonei del recente concorso magistrale regionale, trascorrerebbe moltissimo tempo che apporterebbe un ulteriore non giustificabile ritardo nell'espletamento del concorso in esame, sempre con grave danno degli interessati, che più volte hanno vivacemente reclamato contro la lungaggine del concorso con vibrati ordini del giorno, invio di commissioni a questo Assessorato e proteste sui giornali.

Rispondo ora alle considerazioni fatte dall'onorevole Impala. Nel suo intervento l'onorevole Impala pare che ripieghi sopra un altro progetto, cioè quello di non inserire in questo concorso — il che sarebbe una cosa assurda — gli idonei dell'ultimo concorso magistrale, ma di fare un nuovo concorso. Io mi sono preoccupato sempre della sorte degli idonei; però se si dovesse accedere all'idea di fare un concorso soprannumerario, non dovrebbe essere il Governo a prendere determinazioni, ma l'Assemblea, attraverso una proposta di legge *ad hoc*. In questa sede, devo dire che sarebbe dannoso accettare la mozione, perché creeremmo addirittura una caos sia fra i soprannumerari che fra gli idonei. Del resto, per gli idonei abbiamo provveduto, su invito dell'Assemblea, aumentando del 10 per cento il numero dei posti a loro riservati. So che altre iniziative legislative sono in corso per un ulteriore 10 per cento. Nè, del resto, il prov-

III LEGISLATURA

CLXX SEDUTA

30 GENNAIO 1957

vendimento invocato dall'onorevole Impala sarebbe producente, perchè aggiungendo in una graduatoria di ruolo in soprannumero questi idonei non si otterrebbe certo la migliore soluzione in quanto con i ruoli in soprannumero passerebbero anni, lustri, se non addirittura secoli. Comunque, il Governo esaminerà con attenzione la proposta. Prego l'Assemblea di riflettere sul fatto che, accettando questa mozione, il tutto si risolverebbe in un danno. Devo però dare atto agli onorevoli proponenti dello spirito che li ha animati nella difesa degli interessi degli idonei. Ma per aiutare la categoria degli idonei, che potremo agevolare in modo diverso, non dobbiamo rischiare di pregiudicare non solo lo svolgimento dei concorsi, ma tutti i soprannumerari, i quali avrebbero diritto, in sede di giurisdizione amministrativa, di chiedere alla Regione il risarcimento di danni e di chiedere anche che altri concorsi o allargamenti del bando, non previsti in tempo utile con una legge speciale, vengano dichiarati nulli. Quindi l'Assemblea correrebbe il rischio di coinvolgere in un unico danno, sia i soprannumerari che andranno ad immettersi nei posti, sia gli idonei che vedranno compromessi i loro diritti. E' per questo che il Governo prega l'Assemblea di non insistere su questa mozione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

LO MAGRO. Chiedo di parlare, per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MAGRO. Onorevole Presidente, mi rendo conto della obiettività delle dichiarazioni che ha reso poc'anzi l'Assessore alla pubblica istruzione e delle difficoltà gravi che si verrebbero a determinare se dovesse essere approvata la mozione. Infatti, essendo state già pubblicate le graduatorie, si creerebbe nello ambiente della scuola un grave turbamento per la presenza di diritti quesiti, contro cui urtarebbe la eventuale inclusione di altri insegnanti elementari nelle graduatorie. Pertanto, dichiaro di non insistere nella mozione testè presentata di seguito alle dichiarazioni del Governo, nelle quali è stato reso di pubblica ragione che è già pubblicata ed operante una graduatoria.

Per queste ragioni, ripeto, non insisto nella mozione; però vorrei cogliere l'occasione, se si ritiene che possa essere questa la giusta sede, di raccomandare al Governo perchè cerchi di venire incontro ai maestri idonei al concorso magistrale, parallelamente alla iniziativa parlamentare che è in atto operante. Infatti, presso la Commissione per la pubblica istruzione si trova una proposta di legge per la categoria di cui ci occupiamo. Questo lo dico in linea generica, indipendentemente dalla dichiarazione di ritiro della mozione.

PRESIDENTE. Interpello gli altri firmatari se insistono sulla mozione. Onorevole Marraro insiste?

MARRARO. No, non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Impalà?

IMPALA' MINERVA. No.

PRESIDENTE. Onorevole Cipolla ?

CIPOLLA. Io insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Adamo?

ADAMO. Signor Presidente, non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Ovazza?

OVAZZA. Signor Presidente, insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Majorana della Nicchiara?

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Lo Magro.

PRESIDENTE. Onorevole Russo Giuseppe? Onorevole Calderaro? Onorevole Coniglio? Onorevole Corrao? Onorevole Montalto? I deputati che ho ora interpellato non risultano presenti in Aula. Dato che, con i deputati assenti, i firmatari della mozione rimangono sette, devo porla in votazione.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Signor Presidente, prima di passare alla votazione desidererei dire che il Governo accetta la raccomandazione dell'onorevole Lo Magro e che si sforzerà di cercare, d'accordo con la Commissione, tutti gli accorgimenti per non ledere gli interessi degli idonei. Mi rendo conto che la situazione sarebbe molto più grave se la mozione fosse approvata. Difatti, in tal caso, danneggeremmo sia i soprannumerari che gli idonei.

CIPOLLA. Io insisto nella mozione.

IMPALA' MINERVA - MARRARO - CORRAO - LO MAGRO. Noi ci asteniamo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la mozione: chi la approva si alzi; chi non la approva resti seduto.

(Non è approvata)

Sulla richiesta di svolgimento urgente di una interrogazione.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Signor Presidente, quando è stata comunicata la presentazione di una mia interrogazione relativa alle elezioni amministrative nei Comuni di Petralia Sottana, Gangi, Castellana, non mi trovavo in Aula, perché impegnato a predisporre, gli emendamenti relativi al progetto di legge sulla piccola proprietà contadina. Prego, pertanto, la Presidenza di volere considerare valida la richiesta di svolgimento urgente della interrogazione in questione.

PRESIDENTE. Dell'argomento ci occuperemo successivamente.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina » (60).

PRESIDENTE. Si passa al seguito della discussione del disegno di legge: « Agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina », sospeso nella seduta precedente.

Come è noto il disegno di legge è stato distribuito in due autonomi elaborati: uno riguarda le agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina; l'altro i rapporti enfitetici. E' sorta una duplice questione: una di carattere tecnico-legislativo e l'altra di carattere politico. In riferimento a tale ultimo aspetto, fu annunziato già all'Assemblea che la Presidenza non avrebbe proceduto alla votazione segreta dell'intero disegno di legge, se prima non si fosse interamente discussa la parte relativa ai rapporti enfitetici elaborata in un progetto autonomo. Di conseguenza l'Assemblea procederà simultaneamente alla votazione segreta dei due progetti. Per evitare una duplicazione della discussione di molti emendamenti, propongo di sospendere la discussione sul testo « Agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina », di cui alla seduta precedente, e di porre prima in discussione il testo « Agevolazioni per l'affrancazione dei canoni enfitetici diretti al conseguimento della piccola proprietà contadina ».

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Onorevole Presidente, gradirei avere dei chiarimenti e delle precisazioni sulla comunicazione che Ella ha fatto.

Sono stati distribuiti due elaborati: uno relativo alle agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina; l'altro, che riguarda agevolazioni per l'affrancazione dei canoni enfitetici diretti al conseguimento della piccola proprietà contadina.

Penso che si possa dal punto di vista procedurale e formale fare un unico disegno di legge che tratti della piccola proprietà contadina e dei canoni enfitetici; allora, in questo caso, sarebbe opportuno che le varie disposizioni contenute nei due elaborati venissero coordinate in un unico progetto.

PRESIDENTE. A questa richiesta, che è stata avanzata dalla minoranza della Commissione per l'agricoltura e dal settore di sinistra dell'Assemblea, ha resistito, vibratamente, il Governo e, con un suo voto, la maggioranza dell'Assemblea. Il Governo infatti, crede sia

III LEGISLATURA

CLXX SEDUTA

30 GENNAIO 1957

opportuno, dal punto di vista tecnico, scindere il disegno di legge in due testi per le questioni di carattere costituzionale che eventualmente potrebbero sorgere, pur volendo, dal punto di vista politico e sociale, trattare tutta la materia in un'unica sessione.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Ma allora si verrebbe a stabilire che noi discuteremo due leggi diverse sulle quali l'Assemblea dovrebbe pronunziarsi con voto separato. In tal caso chiederei che al secondo progetto di legge si desse un numero, come è prassi per tutti i disegni di legge che vengono presentati; che venissero indicati i nominativi dei proponenti e venisse dato dalla Presidenza regolare annuncio di presentazione.

Infatti, noi stiamo per discutere un disegno di legge, del quale non era stato dato annuncio. Nel muovere questa osservazione, onorevole Presidente, desidero chiarire che non intendo, affatto, ritardare la discussione della proposta di legge sull'affrancazione dei canoni enfiteutici. Ricordo che avevo, addirittura, proposto che le disposizioni relative venissero inserite nel disegno di legge sulle agevolazioni per la piccola proprietà contadina. Se invece si debbono discutere due disegni di legge non vorrei che si istituisse una procedura, che in altri casi potrebbe essere invocata come un precedente. Ritengo che i disegni di legge, per essere discussi in forma autonoma, debbono essere presentati alla Presidenza, dalla stessa annunziati all'Assemblea, inviati quindi alle Commissioni e da queste restituiti all'Assemblea con una relazione. Queste particolari misure procedurali, non verrebbero rispettate, qualora discutessimo l'elaborato sui canoni enfiteutici come un provvedimento a se stante.

PRESIDENTE. Le debbo una spiegazione. Credevo che lei fosse stato presente nella riunione dei Capi-gruppo. C'era comunque l'onorevole Marullo per il Gruppo cui ella appartiene e la deliberazione è stata presa all'unanimità. Vorrei che lei considerasse che la materia di questo elaborato, che in modo autonomo verrebbe esaminato dalla nostra Assemblea, è già contenuta nel disegno di legge governativo. La Commissione, però, avvalendosi dei poteri che l'articolo 54 del regolamento le concede, (facoltà di formulare in linea di rielaborazione, di coordinamento o di rein-

tegrazione un suo proprio testo), decise di elaborare due testi. Vi è stato un dibattito allo inizio della discussione generale; la minoranza della Commissione e molti oratori hanno insistito perché questo secondo testo fosse inserito, come titolo II, nel disegno di legge. Il Presidente della Regione, però, insistette perché si esaminasse, sia pure nella stessa tornata, anzi quasi parallelamente al primo, come testo autonomo, soggiungendo che, nel caso in cui si fosse voluto parlare di unico testo, la discussione si sarebbe svolta non più sul testo della Commissione ma su quello del Governo. In conseguenza la discussione sarebbe stata rinviata di 48 ore, come voluto dal regolamento che impone tale rinvio nel caso in cui non si discuta sul testo della Commissione ma su altri. Ciò in omaggio al principio della convocazione dell'Assemblea su un determinato ordine del giorno. Ciononostante, l'onorevole Ovazza, nei suoi ripetuti interventi, ha sostenuto che la discussione generale, avendo investito tutta la materia, non fosse pregiudicata, sia che si trattasse di due titoli di uno stesso disegno di legge o di due diversi elaborati. Quanto alla numerazione, inoltre, è da osservare che sia l'uno che l'altro testo fanno parte del disegno di legge numero 60 presentato dal Governo. Se si darà luogo a due atti legislativi separati avranno una distinta numerazione, non come disegni di legge ma come leggi. Difatti, l'iniziativa legislativa è ancora quella e la materia distribuita nei due testi è quella prevista nel disegno di legge numero 60.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Signor Presidente, poichè sta al Suo criterio discrezionale ammettere questa procedura, non ho nulla da aggiungere. A me basta che agli atti parlamentari resti consacrato il mio dissenso.

PRESIDENTE. Se si fosse trattato di disegno di legge autonomo non si sarebbe potuto portare in Assemblea senza l'iter regolare. Si tratta soltanto di un'accorgimento tecnico.

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

Le agevolazioni previste dall'art. 1, lettera b) della legge regionale . . . contenente agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina possono essere concesse, nelle enfeusis costituite anteriori-

te al 21 agosto 1923, a coltivatori diretti per l'affrancazione di canoni enfitetici di fondi, sui quali l'enfiteuta eserciti in via esclusiva ed abituale l'attività lavorativa propria e della famiglia e quando ricorrono le altre condizioni soggettive e oggettive previste dal D. L. 24 febbraio 1948, n. 114, e che risultano gravati di canoni in natura di ammontare superiore al 10 per cento della indennità di espropria prevista dalla legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, in relazione alla situazione catastale del fondo al momento della entrata in vigore della presente legge. Il capitale di affrancazione nel canone è determinato capitalizzando al tasso dell'interesse legale la somma corrispondente al valore delle derrate, oggetto della prestazione, calcolato in base alla media dei relativi prezzi degli ultimi 18 anni prima della domanda di affrancazione.

Le disposizioni del comma precedente si applicano all'affrancazione la cui domanda sia proposta entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge.

Mi pare doveroso avvertire che il testo di questo articolo risulta dall'approvazione, con modifiche, dell'articolo, a suo tempo presentato dalla maggioranza della Commissione per la finanza.

OVAZZA, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA, relatore di minoranza. Signor Presidente, ritengo opportuno avvertire che il testo dell'articolo 1 è conformato come lo articolo di un disegno di legge autonomo, che si riferisce, però, per alcuni punti, all'altro testo, che si presuppone autonomo, relativo alla formazione della piccola proprietà contadina. Se i due testi dovessero essere votati separatamente, bisogna, in linea di coordinamento, specificare i richiami contenuti nelle varie norme.

PRESIDENTE. A questo coordinamento dovrà provvedere la Presidenza.

Comunico che gli onorevoli Cipolla, Cortese, Strano, Tuccari, Vittone Li Causi Giuseppina, Macaluso e Palumbo hanno presentato il seguente emendamento all'articolo 1:

sostituire nel primo comma alle parole: «degli ultimi 18 anni» le altre: «degli ultimi 25 anni».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cipolla, per dare ragione di questo emendamento.

CIPOLLA. Signor Presidente, chiediamo di portare da 18 a 25 anni il tempo su cui calcolare la media dei relativi prezzi per determinare il capitale di affrancazione dei canoni. Tale misura evidentemente si ripercuote in una riduzione del canone da affrancare.

Ho già chiarito che oggi ci sono tre motivi per ridurre i canoni ai fini della affrancazione. Un primo motivo si riferisce alla capitalizzazione del canone; cioè oggi — poiché non c'è convenienza — nessun capitale viene investito al 5 per cento nelle nostre campagne. Quindi un enfiteuta in possesso, ad esempio, di un capitale di 100 mila lire, invece di affrancare, preferisce investirlo in modo diverso; questo perchè, se il saggio legale è del 5 per cento, il saggio reale, a cominciare da quello che praticano le banche per il credito agrario, è molto più elevato. In secondo luogo, è da tenere presente che il canone è commisurato al grano, mentre in generale i fondi, sottoposti a canoni enfitetici, producono altre derrate. Il grano oggi è l'unico prodotto agricolo siciliano ad essere protetto, mentre il vino o l'ulivo o il mandorlo — che sono in generale, nei fondi censiti, i prodotti di maggiore coltivazione — non hanno prezzo protetto. Quindi, c'è un beneficio di congiuntura a favore del percettore del censo, che è commisurato ad un prodotto protetto, mentre i beni prodotti sono in crisi.

Infine, c'è un elemento di valutazione per i canoni in denaro, che sono stati rivalutati, come ricorderanno gli onorevoli colleghi, con legge nazionale, di otto volte. Cioè, il legislatore nazionale ha ritenuto equo, dopo la svalutazione, rivalutare i canoni in denaro di otto volte, mentre i canoni in grano, sono stati automaticamente rivalutati di 50-60 volte. Per questi motivi è necessario, per determinare il prezzo medio, prevedere un periodo sufficientemente ampio e non 18 anni. La Commissione per la finanza aveva stabilito un periodo di 21 anni; ma la Commissione per l'agricoltura, non so con quale criterio, ha portato tale termine, già poco accettabile agli enfiteuti, a 18 anni. Così gli enfiteuti vengono messi in condizione di non potere affrancare.

Per questi motivi abbiamo presentato lo emendamento. Vorrei che almeno si raggiungesse col Governo l'accordo su una posizione intermedia.

PRESIDENTE. Non avendo alcun deputato chiesto di parlare sull'emendamento, ne ha facoltà, per il Governo, l'Assessore all'agricoltura, onorevole Stagno D'Alcontres.

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Governo ha presentato, in sede di Commissione, l'emendamento per ridurre i 21 anni — proposti dalla Commissione per la finanza — a 18 anni, ritenendo tale termine sufficientemente ampio per determinare la media dei prezzi. Tale termine non contrasta con quanto ha detto l'onorevole Cipolla a proposito dell'impiego del reddito del 5 per cento che in agricoltura non si registra mai.

CIPOLLA. Con 18 anni la media viene di 62 lire al chilo; c'è una riduzione di meno del 25 per cento.

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Il Governo, pertanto, ritiene di dovere insistere nella attuale formulazione dell'articolo 1.

PRESIDENTE. La Commissione è pregata di esprimere il suo parere sull'emendamento.

OVAZZA, relatore di minoranza. Signor Presidente, la Commissione è stata divisa: la minoranza aveva proposto l'aumento del numero degli anni, la maggioranza lo ha respinto riconfermando 18. Noi ci eravamo riservati di presentare un emendamento per elevare questo limite.

PRESIDENTE. Non avendo alcun altro deputato chiesto di parlare, pongo ai voti l'emendamento Cipolla ed altri: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Comunico che gli onorevoli Cipolla, Cortese, Strano, Tuccari, Macaluso e Palumbo hanno presentato il seguente emendamento:

aggiungere, alla fine dell'articolo 1, il seguente comma:

« Le norme sopradette si applicano anche agli enfiteti non coltivatori diretti i quali non dispongono in proprietà o enfitusi di una superficie superiore a 25 ettari di seminativo ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cipolla per dare ragione di questo emendamento.

CIPOLLA. Signor Presidente, l'emendamento è già stato sufficientemente illustrato nella discussione generale. Mi limito brevemente a dire che non è giusto colpire la piccola proprietà, che in atto non è coltivatrice, ma che lo è stata fino a ieri con censi gravissimi. Qui si tratta di un problema di politica agraria che tende a svincolare la libera disponibilità della terra da vincoli di origine feudale.

PRESIDENTE. La norma andrebbe anche a favore di colui che oltre al terreno che vuole affrancare è proprietario di 25 ettari.

CIPOLLA. Complessivamente.

PRESIDENTE. Non è detto « complessivamente ». Ma non credo che la proprietà e la coltivazione di 25 ettari di terra possano dar luogo al concetto di piccolo proprietario.

CIPOLLA. L'Ispettorato agrario della provincia di Palermo ha assunto come limite massimo 25 ettari.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione su questo emendamento?

CUZARI. Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. Signor Presidente, la maggioranza della Commissione non accetta l'emendamento perché ritiene che, a prescindere da altre considerazioni, sia estraneo alla materia che stiamo trattando. Noi ci stiamo occupando del consolidamento e della formazione della piccola proprietà contadina e non vediamo in qual modo questa norma — diretta a coloro che non sono coltivatori ma dispongono in proprietà o enfitusi di una superficie sino a 25 ettari di seminativo — possa rientrare nella sistematica della legge.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Cipolla, Strano, Tuccari, Vittone Li Causi Giuseppina, Macaluso e Palumbo hanno presentato il seguente emendamento:

alla fine dell'ultimo comma trasformare il punto in virgola e aggiungere le parole:

« quando la residua proprietà del concedente non sia sufficiente a contenere la quota da conferire ai fini della legge 27 dicembre 1950, numero 104 ».

LA LOGGIA, Presidente della Regione.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Presidente della Regione.
Onorevole Presidente, chiedo, a nome del Governo, che gli emendamenti siano inviati alla Commissione. Ricordo che a norma del terz'ultimo comma dell'articolo 102 del regolamento, la discussione va rinviata al giorno seguente. Ci siamo resi conto, signor Presidente, del modo come si intende svolgere questa discussione attraverso lo stillicidio di emendamenti che non si riesce a coordinare né a meditare sufficientemente.

PRESIDENTE. Gli emendamenti sono stati presentati con una particolare frequenza, ma in modo conforme al regolamento. Il Governo ha sempre il diritto, e così pure la Commissione, di chiedere che la discussione sullo emendamento e soprattutto la votazione di esso sia rinviata di 24 ore.

Sull'emendamento approvato poc'anzi ho ripetutamente chiesto all'Assemblea se qualcuno intendesse prendere la parola; ho chiesto alla Commissione di esprimere il suo parere e la Commissione, nonostante la maggioranza fosse assente, ha dichiarato, a mezzo del suo Vice Presidente, che nella sua maggioranza sarebbe stata contraria. Il Governo ha manifestato la sua opinione contraria e non ha chiesto il rinvio della discussione.

LA LOGGIA, Presidente della Regione.
Signor Presidente, non vorrei che Ella avesse equivocato; io non facevo un rilievo alle votazioni già fatte perché non è ammessa alcuna protesta sulle deliberazioni già adottate, non mi permetto di farne né c'era alcunchè da rilevare dal punto di vista regolamentare. Ho rilevato che la pioggia degli emendamenti continua e che alcuni di essi tendono a snaturare le linee essenziali originarie del disegno di legge, per cui è necessaria una maggiore ponderazione. Pertanto, mi avvalgo del mio

diritto di chiedere che gli emendamenti siano inviati alla Commissione e che la discussione sia rinviata di 24 ore.

PRESIDENTE. La sua richiesta deve essere precisata in questo senso: il Governo chiede che la discussione sia rinviata a domani e non che l'emendamento sia inviato in Commissione, giacchè tale richiesta è di competenza della Commissione stessa. Il Governo, però, ha sempre il diritto per suo conto di chiedere il rinvio di 24 ore.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Vorrei tranquillizzare il Presidente della Regione, il quale ha sostenuto che noi, con un numero eccessivo di emendamenti, vogliamo snaturare la portata del provvedimento. Se il Presidente della Regione vuole esaminare gli emendamenti che abbiamo presentato sulla materia dell'enfiteusi, noterà che essi si possono raggruppare in due tipi. Si tratta, in primo luogo, di emendamenti che avevamo già presentato e che la Commissione per l'agricoltura ha bocciato. Abbiamo il diritto — dopo che la Commissione per l'agricoltura per una settimana li ha esaminati e nella sua maggioranza con la partecipazione del Governo li ha respinti — di chiedere il voto dell'Assemblea. Inoltre, abbiamo presentato altri due emendamenti: uno riguarda la estensione delle agevolazioni alle categorie non coltivatrici. Ma se questo dovesse significare rinvio a domani e, quindi, non approvazione della legge, se il Governo dovesse assumere questo atteggiamento, pur protestando, ritiriamo l'emendamento.

L'altro emendamento, che abbiamo presentato all'articolo 2 e che abbiamo discusso con l'Assessore, il quale si è riservato di esprimere il suo parere, tratta di un argomento, sul quale, con una sospensione di pochi minuti, possiamo metterci d'accordo. Si tratta del pericolo che corriamo di fare estromettere dalla terra contadini che da tre anni sono diventati assegnatari. Volevo prospettare questo all'Assessore e l'ho fatto. Non vedo quali altri colpi di mano o colpi di scena ci siano. Pur protestando contro questo atteggiamento, allo scopo di riprendere la discussione, ritiro il comma aggiuntivo all'articolo 1. Ma gli altri emendamenti dobbiamo trattarli.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Non c'è niente da protestare; mi avvalgo del regolamento.

PRESIDENTE. Gli altri proponenti dello emendamento sono d'accordo nel ritiro?

CORTESE. Sì.

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto che l'emendamento aggiuntivo all'articolo 1 presentato dagli onorevoli Cipolla, Cortese ed altri è ritirato.

Comunico che l'Assessore all'agricoltura, onorevole Stagno D'Alcontres, ha presentato i seguenti emendamenti:

sopprimere, nell'articolo 1, le parole: « e che risultino... » fino alle parole: « dalla pre-sente legge ».

aggiungere all'articolo 1 il seguente com-ma: « Le agevolazioni previste dal presente articolo sono concesse dall'Assessore all'agri-coltura e foreste, sentita la Commissione pre-vista dall'articolo 1 bis della legge... (piccola proprietà contadina) ».

Onorevole Stagno D'Alcontres, la Presidenza è del parere che il suo emendamento aggiuntivo debba essere considerato come articolo a parte. Pertanto, se ne sospende la discussione fino alla approvazione dell'articolo 1. Ha facoltà di parlare per dare ragione dell'emendamento soppressivo.

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Signor Presidente, con questo emendamento, che non ha trovato accoglimento da parte della Commissione per l'agricoltura, si intende ragguagliare il canone particolarmente oneroso alla produttività del terreno, capitalizzando cioè una parte del reddito lordo in maniera da ottenere il valore del terreno stesso.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Onorevole Presidente, in questo articolo l'ammon-tare del canone è messo in relazione alla situa-zione catastale del fondo al momento della en-trata in vigore della presente legge. Ora, è

evidente che per stabilire l'entità del canone, si deve fare riferimento alle colture, alle con-dizioni effettive del fondo. Siccome il catasto normalmente non è aggiornato, può darsi che sia stato concesso in enfiteusi un fondo do-tato, ad esempio, di mandorlo, oliveto, etc., mentre in catasto il fondo stesso può figurare come seminativo o come pascolo. Quindi la differenza è radicale, in quanto l'enfiteuta per-cepisce il reddito della coltura effettiva del fondo, e non di quella che è classificata in catasto. Sono, perciò, favorevole all'emenda-mento del Governo.

OVAZZA, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA, relatore di minoranza. Signor Presidente, vorrei prima rispondere alle os-servazioni dell'onorevole Majorana della Nic-chiara, affermando che, ove si dovesse tener conto del suo punto di vista, rischieremmo di aumentare il capitale di affrancazione oltre quello che lo stesso contratto enfiteutico, sen-za alcuna correzione, potrebbe richiedere. Ove si dovesse accedere al criterio dell'onorevole Majorana della Nicchiara, proprio quando par-liamo di canone oneroso, aumenteremmo, in modo impossibile, il capitale di affrancazione.

Sul merito dell'emendamento proposto dal Governo vorrei dire che la Commissione ave-va esaminato tale questione e deciso di introdurre una norma che considera come spe-requato il canone quando supera il 10 per cento dell'indennità di espropriaione. Si tratte-rebbe, in definitiva, solo di un limite che definisce la zona di intervento o non intervento da parte dell'Assessorato per facilitare la ri-duzione di questi canoni. Per questo vorrei sdrammatizzare quella che sembra una situa-zione grave affermando che noi insistiamo sul testo della Commissione. Con questo non vo-glio affermare, perché non ne avrei là rap-presentanza totale, che qualche componente della Commissione non possa ritornare sul proprio deliberato; ma ritengo di poter dire che parte della Commissione — forse nella maggioranza — insiste nel suo testo.

PRESIDENTE. Vorrei rilevare, se è sfug-gito per caso al Governo, che il disegno di legge prevede le agevolazioni in esame per i con-

tratti enfiteutici particolarmente onerosi, in relazione all'articolo 962 del codice civile che parla proprio di canoni troppo gravosi.

Questa parte dell'articolo — della cui soppressione stiamo discutendo — sostituendo la espressione «eccessivamente onerosi» o «troppo gravosi» con l'altra «che risultano gravati di canoni il cui ammontare...» si viene a differenziare, ora, dall'articolo 962, allargando l'agevolazione ad ogni tipo di enfiteusi, salve le condizioni di riducibilità previste dalla legge del 1948 sulla piccola proprietà contadina. Pertanto, non è assicurata la caratteristica della particolare gravosità del canone enfiteutico — del quale vorremmo liberare i contadini che ne sono gravati — se non diciamo almeno «troppo gravosi», conformemente allo articolo 962 del codice civile.

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. No, perchè l'emendamento aggiuntivo fa riferimento alla commissione prevista dall'articolo 1 bis del disegno di legge sulla piccola proprietà contadina. Tale commissione, che è formata dall'Ispettore agrario, da un tecnico dell'istituto mutuante e da un tecnico dell'ufficio erariale, determinerà se il canone è oneroso in rapporto alla produttività del terreno.

PRESIDENTE. Onorevole Stagno, della Commissione, cui Ella si riferisce, si parla in un articolo che deve essere ancora approvato.

Questo devo rappresentare, per evitare che sia tradita la intenzione del Governo: intende estendere le agevolazioni ad ogni tipo di enfiteusi o mantenerle per i canoni particolarmente gravosi?

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Intende mantenere quest'ultimo emendamento. Invece di usare il termine previsto dal codice civile, si può adottare un altro termine: per esempio, «sperequato».

PRESIDENTE. Bisognerebbe usare il termine «gravoso»...

MILAZZO, Assessore all'igiene ed alla sanità. Dovrebbe dire: «particolarmente...».

PRESIDENTE. ...lasciando poi alla commissione la discriminazione — di cui Ella parla — se un determinato canone sia o non par-

ticolarmente gravoso. Insomma, una dizione che segni una linea di demarcazione fra canone e canone.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Signor Presidente, ritengo che il suo intervento, per chiarire questo punto, ci offre un elemento di valutazione che dobbiamo senza dubbio tener presente. La discussione su questo punto è stata particolarmente ampia: sia in Commissione per la finanza, sia, per quanto so, in Commissione per l'agricoltura. Si disse in quella sede, onde evitare l'accesso ai benefici della legge, di coloro i quali si trovano in una situazione normale: dobbiamo ancorare la norma ad un limite obiettivo. E si cercarono quindi vari limiti; uno di questi fu proposto dall'Assessore Stagno e faceva riferimento alla legge Gullo. Sfortunatamente non si arrivò ad elaborare una norma che avesse requisiti di precisione e di chiarezza tali da evitare che tutto poi andasse a finire in una vertenza di carattere giudiziario. Infatti, la tragedia dell'enfiteusi è che, in generale, tutti i procedimenti di affrancazione sono andati a finire davanti all'autorità giudiziaria con conseguenze gravissime, come quelle provocate dai fatti di Marneo. Ed allora, visto che questi suggerimenti dell'Assessore non potevano essere accolti perchè non si trovava il modo tecnico di arrivare a una diversa formulazione, si pose, come limite, il 10 per cento della indennità di espropria. Si decise ciò, dopo avere considerato anche che nella legge sulla piccola proprietà contadina non esiste alcuna norma che parli del valore della terra perchè i limiti che tale legge stabilisce (il Presidente della Regione li ha ben presenti) sono: la natura del terreno dal punto di vista agrario, che sia cioè suscettibile di costituirvi una azienda agraria; e la qualifica di coltivatore diretto per l'acquirente.

Quindi, l'esigenza di una limitazione obiettiva portò a questa formulazione: «...che risultano gravati di canoni in natura di ammontare superiore al 10 per cento dell'indennità di espropria prevista dalla legge regionale 27 dicembre 1950, numero 104...». Mi rendo conto che ogni qual volta si fa riferimento alla legge di riforma agraria, certi settori della Assemblea reagiscono come se si trattasse di

III LEGISLATURA

CLXX SEDUTA

30 GENNAIO 1957

opera diabolica. Ma, in effetti, il 10 per cento dell'indennità di espropria corrisponde a 12 mila lire per ettaro, considerando terreni del valore medio di 100 mila lire. Questo limite evita eventuali arbitri e pressioni. Può accadere infatti che quella commissione di tre funzionari, nel mare delle domande che saranno presentate, consideri sperequato, ad esempio, un canone di 100 chili per ettaro e non sperequato un altro di 300 chili.

L'unica osservazione che si doveva fare è sulla costituzionalità di una norma che definisce sperequato un canone che superi il 10 per cento dell'indennità di espropria. A questa osservazione si è risposto così: non stabiliamo quando il canone è sperequato per ridurlo, ma fissiamo un limite per fornire un beneficio a determinate categorie. Io, con i soldi della Regione, posso dare questo contributo nel pagamento degli interessi.

Sono, quindi, per il mantenimento del testo della Commissione ed invito il Governo a ritirare l'emendamento, dato che anch'io ho ritirato il mio.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nonostante non mi appartenga intervenire nel merito del dibattito, desidero richiamare la vostra attenzione sul punto in discussione. Come è noto, il nostro Codice prevede all'articolo 962 la possibilità che canoni particolarmente gravosi siano dal giudice ridotti ed interviene nei rapporti privati tra utilista e drittario. La nostra legge non entra in questi rapporti, poiché tende ad aiutare il contadino che sia particolarmente gravato da canoni enfitetici, che, nelle vicissitudini del tempo, sono finiti per diventare insostenibili alla conduzione agraria. Abbiamo casi in cui l'enfitesi è meno conveniente della stessa mezzadria. Ora, lo spirito della legge tende ad aiutare, nell'affrancazione, il contadino che sia particolarmente gravato da un tipo oneroso di canone. Quindi il diritto privato non è leso, poiché appartiene al privato la facoltà di affrancarlo. Il contadino potrebbe avere scarse disponibilità finanziarie e la legge tende, appunto, ad aprire un credito estendendo le agevolazioni per lo acquisto della piccola proprietà. Quindi noi non interveniamo nei rapporti privati, ma apriamo un credito.

Il problema da esaminare è il seguente: se la nostra legge intende, per quanto è possibile, eliminare l'istituto dell'enfitesi (quindi

si dirige a qualsiasi tipo di enfitesi) o limitare i suoi effetti ad una categoria particolare di contadini. La tendenza ad eliminare l'enfitesi sarebbe, in certo modo, in contraddizione con la nostra legislazione che, a proposito dei beni appartenenti agli enti pubblici, ha creato le condizioni perché si moltiplichino la casistica della concessione in enfitesi. Questo è il punto. Se il Governo, che ha il diritto di indicare la sua scelta, intende muoversi nel senso generale, pur nei limiti della piccola proprietà contadina, allora l'emendamento soppressivo ha una sua piena giustificazione. Se, invece, intende limitare le agevolezze, di cui abbiamo parlato, ad un settore particolare di enfitesi, ritenendo giusto un ancoramento obiettivo e non subiettivo e discrezionale, allora potrebbe riferirsi alla casistica della gravosità che qui non è richiamata, ove non dividessero il limite obiettivo indicato nel testo della Commissione.

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. Signor Presidente, ritengo opportuno sottolineare che la Commissione ha voluto stabilire un agganciamento di natura diremo automatica, per evitare di introdurre quel concetto di sperequazione, che avrebbe potuto dar luogo a discussioni, a cause, a vertenze ed anche ad impugnazioni sia pure di dubbio successo. Il sistema previsto dalla Commissione per la finanza si limitava a dire « che risultino gravati di canoni in natura dell'ammontare superiore al 10 per cento della indennità di espropria prevista dalla legge regionale 27 dicembre 1950, numero 104 ». Questo limite destò qualche preoccupazione. Infatti, essendo la legge numero 104 raccordata al catasto, noi avremmo fatto riferimento alla situazione del 1946 o, in certi casi, del 1950. Per evitare una sperequazione all'inverso nei confronti degli stessi concedenti, la Commissione ha aggiunto: « in relazione alla situazione catastale del fondo al momento dell'entrata in vigore della presente legge ». Sicchè la norma non potrebbe stare nei proprietari diligenti soverchie preoccupazioni, poiché si è introdotto un correttivo notevole nei confronti del sistema origi-

III LEGISLATURA

CLXX SEDUTA

30 GENNAIO 1957

nario, che addirittura si riferiva alla situazione prevista dalla legge numero 104.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Le defezioni dei proprietari non c'entrano poiché il pagamento delle imposte grava sull'enfiteuta.

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. L'osservazione del collega Majorana mi pare esatta perché l'enfiteuta avrebbe potuto essere diligente e, tuttavia non averne l'interesse. Comunque sia, la Commissione è per il mantenimento del proprio testo.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Majorana della Nicchiara, Pettini, Faranda, Bianco, Pivetti e Mazza hanno presentato il seguente emendamento:

sostituire nel primo comma alle parole: «in relazione alla situazione catastale del fondo» le altre: «in relazione alla situazione del fondo».

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Signor Presidente, informo che con il Presidente della Commissione e l'onorevole Cipolla abbiamo raggiunto un accordo accettando l'emendamento degli onorevoli Majorana della Nicchiara ed altri.

Il Governo, pertanto, dichiara di ritirare il proprio emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. La Commissione è pregata di esprimere il suo parere sull'emendamento proposto dallo onorevole Majorana della Nicchiara ed altri.

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. La maggioranza della Commissione è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento degli onorevoli Majorana della Nicchiara ed altri: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Il Governo mantiene l'emendamento aggiuntivo o vi rinunzia?

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Signor Presidente, l'emendamento aggiuntivo che fa riferimento alla Commissione prevista dall'articolo 1 bis del disegno di legge sulle agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina, ha ora una maggiore ragione d'essere.

PRESIDENTE. Perchè è cessato l'elemento di discrezionalità.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Signor Presidente chiedo che dal punto di vista procedurale, l'emendamento venga considerato come articolo a se stante.

PRESIDENTE. Perdoni se la interrompo, questa decisione è stata annunziata al principio della discussione, quando ho invitato il Governo a considerare l'emendamento come articolo aggiuntivo. Ritengo, infatti, che si debba sospendere la votazione di tale emendamento fino a quando non sarà esaminato e votato il corrispondente articolo del testo relativo alle agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Signor Presidente, pongo una questione in ordine alla votazione dell'emendamento aggiuntivo. La ragione della sospensiva che viene dedotta dal fatto che esso fa riferimento alla legge sulla piccola proprietà contadina, non mi pare che sussista. Infatti, anche l'articolo 1 fa riferimento alla stessa legge. Viceversa mi sembra che, per ragioni di coordinamento e di logica, l'emendamento debba essere votato come aggiuntivo all'articolo 1 e non sospeso.

PRESIDENTE. Siccome l'articolo che viene qui richiamato è di una legge che non è stata ancor approvata, che valore avrebbe questo richiamo?

III LEGISLATURA

CLXX SEDUTA

30 GENNAIO 1957

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Tutto l'articolo 1 fa riferimento ad una legge che ancora non esiste, signor Presidente. Se votiamo l'articolo 1, possiamo votare anche l'emendamento aggiuntivo.

CIPOLLA. Relativamente alla Commissione, di cui all'emendamento aggiuntivo, bisogna tener presente che si deve decidere anzitutto quale tipo di commissione si vuole.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, questo articolo, nella attuale formulazione non può essere votato. Qui, in luogo di dirsi « le agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge », si devono espressamente elencare le agevolazioni; e se si vuole parlare di una commissione si deve specificarne il tipo. Abbiamo deciso che le due leggi saranno contemporaneamente votate a scrutinio segreto. Ora, io non posso escludere, da un punto di vista meramente ipotetico, che una legge possa essere approvata e l'altra no. Che valore avrebbe allora questa norma se l'altra legge a cui si richiama non venisse approvata a scrutinio segreto? Quindi è evidente che non possiamo fare generico riferimento ad una legge, bensì richiamarne la norma, inserendo la lettera b) all'articolo 1. Non abbiamo altra possibilità tecnica.

Anche quando, infatti, avremo approvato lo articolo 1 del disegno di legge recante agevolazioni per la formazione della piccola proprietà contadina, tuttavia non potrei mettere in votazione questo progetto fin quando non sarà approvato a scrutinio segreto la prima legge che qui viene richiamata.

E' insomma, necessario accettare prima il voto sul complesso del primo disegno di legge, per poi procedere alla votazione del secondo.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, se non ho capito male, la parte relativa all'affrancazione dei canoni enfiteutici particolarmente onerosi, per decisione della maggioranza della Commissione, venne staccata dal disegno di legge numero 60 e presentata come un elaborato a se stante. Nulla vieta che l'Assemblea, dopo

avere discusso questi particolari relativi alla affrancazione, possa considerare che è più opportuno inserirli di nuovo nel disegno di legge originario. La duplice votazione, con quei necessari accertamenti, si verificherà solo nel caso in cui l'Assemblea dovesse respingere la proposta di unificazione dei due elaborati; intendo cioè dire, che non è detto ancora che le norme relative all'affrancazione dei canoni enfiteutici possano tornare a fare parte dell'originario disegno di legge numero 60.

PRESIDENTE. Noi stiamo discutendo sul testo della Commissione, che si basa su due elaborati autonomi. Stamattina la discussione su questo argomento è stata esaurita e non intendo ritornarvi. Su questo punto l'Assemblea ha già deciso. Quindi il dilemma è il seguente: o accettare la gerarchia delle due votazioni dando vita (parlo di vita legale) alla legge madre perché possa nascere la legge figlia; oppure si deve ripetere integralmente il testo delle agevolazioni previste in quell'articolo che stiamo discutendo, non essendo possibile correre l'alea che una mancata approvazione della legge sulla piccola proprietà contadina metta nel nulla questa legge.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Signor Presidente, il problema si potrebbe, in ogni modo, ugualmente risolvere modificando leggermente il testo dell'articolo 1, includendovi le agevolazioni previste nel disegno di legge per lo sviluppo della piccola proprietà contadina. Lo stesso si potrà fare nell'emendamento aggiuntivo specificando il tipo di commissione .

OVAZZA, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA, relatore di minoranza. Signor Presidente, all'inizio di questa seduta pomeridiana mi ero permesso di far presente alla Assemblea una esigenza che poteva risolversi, inserendo concretamente le norme relative al-

le agevolazioni in un testo come nell'altro. A me sembra che questo sia il sistema migliore, poiché evita che una delle leggi rimanga inapplicabile se l'altra non viene approvata.

Relativamente all'emendamento aggiuntivo del Governo, devo osservare che, una volta che è stato stabilito il criterio di riferirsi obiettivamente ad un nuovo catasto, nella sostanza si tratta di stabilire i valori sulla base della situazione obiettiva catastale. Poi il procedimento diventa automatico, perchè ci si riferisce a quanto è stabilito per la determinazione della indennità di espropria. Questa commissione dovrebbe, dunque, aggiornare allo stato attuale una situazione catastale e poi farne la valutazione economica.

Per gli accertamenti tecnico-catastali provvederà l'Assessorato con tecnici di sua fiducia. Per la « valutazione » occorre invece la commissione, che deve fornire l'indicazione del valore — con la partecipazione dei rappresentanti delle parti — per garantire, in questa situazione, la maggiore equità.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la compilazione dei due testi presupponeva — per la Commissione — che si esaurisse tutto l'iter legislativo del primo elaborato e in riferimento ad esso si procedesse all'esame ed alla votazione del secondo. E' ora evidente che i vari settori dell'Assemblea ricercano una reciproca garanzia sul voto di queste norme che sono distribuite in due testi. La garanzia sarebbe potuta derivare dalla riunione dei due elaborati in due titoli di un unico disegno di legge. Ma

dato che la Commissione insiste nella separazione dei testi, è indispensabile che si debba ripetere, nel secondo testo, tutta la parte vitale e organizzativa del primo.

Invito pertanto la Commisisone a riunirsi per inserire nel secondo testo tutti i riferimenti che ne fanno dipendere l'applicazione dall'approvazione dell'altro testo. A tal uopo sospendo la discussione e la rinvio alla seduta notturna.

La seduta è rinviata alle ore 21,30 col seguente ordine del giorno:

A. — Comunicazioni.

B. — Discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

- 1) Provvedimenti straordinari per lo sviluppo industriale (*seguito*) (58);
- 2) Agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina (*seguito*) (60);
- 3) Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 1954, numero 26, sulla indennità di funzione ai sindaci ed Assessori comunali (69).

La seduta è tolta alle ore 19,50.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo

ALLEGATO

Risposta scritta ad interrogazione

COLOSI - OVAZZA - MARRARO. — *Al-L'Assessore all'agricoltura.* « Per conoscere quale attività ha svolto e quali iniziative concrete ha preso l'Istituto Regionale della vite e del vino per venire incontro alle esigenze dei piccoli e medi viticoltori siciliani .

In modo particolare chiedono:

1) in che modo si sono realizzati e con quale piano si realizzeranno gli ammassi di uva e mosto in Sicilia;

2) quante cantine sociali sono state istituite in Sicilia e particolarmente in provincia di Catania;

3) a quale stadio è la costruzione della centrale del vino in provincia di Catania e precisamente ad Acicastello » (708) (*Annunziata il 22 gennaio 1957*).

RISPOSTA. — « Si significa che l'Istituto della vite e del vino, sin dalla sua origine, seguendo gli scopi previsti dalla sua legge istitutiva, ha curato in particolar modo, l'assistenza nei confronti dei piccoli e medi viticoltori siciliani.

A tale scopo ha rivolto principalmente la sua attività alla costituzione delle cantine sociali che si ripromettono anzitutto la conservazione dei prodotti di tali piccoli e medi viticoltori che non hanno attrezzature adatte, nonché il miglioramento qualitativo della produzione e quindi facilità di collocamento.

Particolare assistenza inoltre è stata data a gruppi di piccoli produttori, interessati a produzioni tipiche, come quelle delle Isole Eolie per la Malvasia e di Pantelleria per il Moscato.

In particolare, in attesa di realizzare le costruzioni degli enopoli, le cantine sociali hanno funzionato con attrezzature prese in affitto il cui onere è stato sostenuto in buona parte dall'Istituto della vite e del vino, con un contributo proporzionale al numero dei quintali ammazzati.

In tal modo dai 10.000 quintali circa di ammassi effettuati nel 1951 dall'unica cantina sociale allora esistente in Sicilia e precisa-

mente quella di Marsala, si è pervenuti nel 1956 ad un ammasso complessivo di oltre 100.000 quintali appartenenti a 1.800 produttori.

Le suddette cantine sono assistite tecnicamente dall'Istituto che ha anche loro erogato un contributo per parziale compenso delle spese tecniche.

In Sicilia dal 1951, data d'inizio dell'attività dell'Istituto, ad oggi sono state costituite dieci cantine sociali che hanno funzionato e funzioneranno con evidenti risultati.

Sono, poi in costruzione, con il finanziamento dell'Amministrazione regionale, le cantine-pilota di Partinico e Catania e con il corso, oltre che dell'Amministrazione regionale, anche della Cassa per il Mezzogiorno, la cantina di Pantelleria.

L'Istituto della vite e del vino si ripromette di mettere in funzione tali stabilimenti per la prossima campagna vinicola.

Sono state, poi, ampliate le cantine di Marsala e Trapani, mentre quelle di Milazzo, Giarre e Pachino sono state progettate. Il provvedimento della Cassa per il Mezzogiorno, per la costruzione delle cantine di Castelvetrano, Mazara del Vallo, Partanna e Salemi è stato perfezionato.

Di recente è stato costituito in Giarre un magazzino sociale per la raccolta dei vini guasti da destinare alla distillazione. L'Istituto è intervenuto con la concessione di un contributo per le spese di impianto.

La Centrale del vino di Catania (località Cannizzaro del Comune di Acicastello) è stata appaltata nel mese di marzo 1956; i lavori che attualmente proseguono a pieno ritmo, hanno dovuto subire una interruzione negli ultimi mesi del decorso anno causata da necessità tecniche delle Ferrovie dello Stato, in relazione alla vicinanza della costruzione alla strada ferrata ». (28 gennaio 1957).

L'Assessore
STAGNO D'ALCONTRES.